



# COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 REG. DEL.**

**DATA 30/07/2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

L'ANNO DUEMILAVENTUNO, IL GIORNO 30 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 11:30 NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE DI SANGINETO, SITA NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANGINETO CENTRO - TERZO PIANO.

ALLA PRIMA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA- PROT. N. 4471/2021, CHE È STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE.

**ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI:**

1	MICHELE	<b>GUARDIA</b>	SINDACO
2	ARMANDO	<b>GROSSO</b>	CONSIGLIERE
3	MARIA ROSA	<b>MIDAGLIA</b>	CONSIGLIERE
4	ANDREA MARIA	<b>PISANI</b>	CONSIGLIERE
5	MICHELE	<b>GAETA</b>	CONSIGLIERE
6	FRANCESCO CARMELO	<b>TERRANOVA</b>	CONSIGLIERE

**RISULTANO ASSENTI I SIGG.**

1	PIERA VALENTINA	<b>GROSSO</b>	CONSIGLIERE
2	EMILIANA	<b>DE BRASI</b>	CONSIGLIERE
3	MAURIZIO	<b>TERRANOVA</b>	CONSIGLIERE
4	ROSARIO PIETRO	<b>PALERMO</b>	CONSIGLIERE
5	MICHELA	<b>PALERMO</b>	CONSIGLIERE

ASSEGNATI N. 10 + 1	IN CARICA N. 10 + 1
PRESENTI N.06	ASSENTI N. 05

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Michele GUARDIA**, nella sua qualità di PRESIDENTE.

=====

### **LA SEDUTA E' PUBBLICA**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. ANTONIO MARINO

Assume la Presidenza il Sindaco **Michele GUARDIA**, il quale visto il numero legale, dichiara aperta la seduta.



SI Dà atto che è presente in aula il Responsabile del settore contabile – finanziario, dott.ssa Romina DE LUCA

- 
- Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno il Sindaco, che dà la parola al Responsabile del settore contabile – finanziario, dott.ssa Romina DE LUCA che illustra la proposta di deliberazione, **sesto punto all'Ordine del Giorno prot. N. 4471/2021;**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO**, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19", che, munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

**VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;**

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

- Presenti N.06
- Astenuti N.00
- Voti contrari N. 00
- Voti Favorevoli N. 06

## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19", che munita dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE, sulla** proposta del Sindaco Presidente Avv. Michele GUARDIA, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4, del decreto legislativo n. 267/2000

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

- Presenti N.06
- Astenuti N.00
- Voti contrari N. 00
- Voti Favorevoli N. 06

## DELIBERA

- 2) **DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, co.4, del decreto legislativo n. 267/2000;





## COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA di COSENZA  
Tel 0982/970709 – fax 0982/970810



**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che tale deliberazione ARERA è stata successivamente integrata dalla deliberazione n.57 del 3 marzo 2020, dalla determina n.2 del 27 marzo 2020 e dalla delibera n.238 del 23 giugno 2020, che ha chiuso l'iter avviato dalla delibera n.158 del 5 maggio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Sangineto è presente ma non operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Rilevato** che il D.Lgs n. 116/2020 e s.m.i. ha riformato la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 sopprimendo la categoria dei rifiuti assimilati e dettato nuove regole per i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche;

**Rilevato** che il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 è stato validato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto altresì** l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Dato atto** che l'art. 52, comma 2 del D.L. n. 73/2021, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 al 31 luglio 2021;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 tiene conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in virtù della conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019 consentita, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/7/2021

**Tenuto conto** che i valori Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono fissati:

1. i coefficienti Kb in misura pari al valore minimo stabilito dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
2. i coefficienti Kc e Kd in misura pari al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie 5, 16, 17, 18, 19, 20 ed in misura pari al valore medio per le rimanenti;
3. la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei quantitativi di rifiuti da smaltire è stato effettuato sulla base dell'incidenza della produzione media di rifiuti attribuibile alle due macrocategorie sul totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente aggiornato in base alla proiezione di produzione di rifiuti dell'anno in corso. A tal fine sono stati utilizzati per le categorie non domestiche i coefficienti di produzione KD kg m<sup>2</sup> min indicati dal DPR 158/1999 che misurano la produzione media di rifiuti in peso per unità di superficie per ciascuna categoria di utenza non domestica e per differenza ottenuta la produzione attribuibile a quelle domestiche;

**Ritenuto di** prevedere, seguendo le indicazioni dell'Ifel, trattandosi di riduzioni tariffarie "episodiche", direttamente nella presente delibera le agevolazioni tariffarie legate all'emergenza Covid-19 e specificatamente:

per il solo anno 2021, alla luce dell'emergenza sanitaria che ha comportato per la gran parte delle utenze non domestiche attive sul nostro territorio:

1. periodi di sospensione obbligatoria dell'attività disposta con provvedimenti governativi e regionali;
2. periodi di sospensione comunque "imposti" dal calo o addirittura azzeramento evidente della domanda di beni e servizi e dalla difficoltà di aggiornare tempestivamente i protocolli di sicurezza,

**di applicare**, tenuto conto delle specifiche ricadute sul contesto produttivo locale, le riduzioni tariffarie previste di seguito:

- a) alle tipologie di attività di **utenze non domestiche** con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nel periodo di sospensioni o significative limitazioni obbligatorie delle attività o di forte calo o azzeramento della domanda di beni e servizi a motivo della limitazione allo spostamento delle persone (01 gennaio – 21 giugno), si applica alla **quota variabile della tariffa** una riduzione pari al:
  - 35% per le cat. ND N. 16 e 17 (ristoranti e bar) del DPR N. 158/1998;
  - 40% per le cat. ND N. 5 e 6 e 21 (alberghi e discoteche) del DPR N. 158/1998Restano esclusi da tale riduzione gli stabilimenti balneari che già godono della riduzione, prevista all'art. 23 del vigente regolamento comunale Tari, in ragione della validità temporale delle concessioni (1° giugno – 30 settembre);
- b) alle **utenze non domestiche** non direttamente destinatarie di provvedimenti di sospensioni o limitazioni obbligatorie prolungate delle attività ma che hanno comunque subito una flessione nella domanda di beni e servizi o la difficoltà di aggiornare continuamente i protocolli di sicurezza, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive negli stessi periodi di cui alla lettera a), si **applica alla quota variabile** della tariffa una riduzione pari al:
  - 25% per le cat. ND N. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 20 del DPR N. 158/1998;
  - 15% per le cat. ND N. 7 e 8 del DPR N. 158/1998

**Di dare atto** che le informazioni necessarie per l'applicazione delle riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) saranno assunte, per quanto possibile, d'ufficio (banca dati SUAP, riscontri dell'ufficio di PM e UT ecc.). Nei soli casi di mancanza di dati e riscontri, per l'applicazione della riduzione, si richiederà di produrre apposita istanza, entro due mesi dall'approvazione delle tariffe Tari, che attesti e documenti l'effettiva riduzione dei rifiuti a seguito di riduzione/sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza Covid;

**Di dare atto** che la copertura del costo delle riduzioni sulla TARI previste per l'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid viene garantita attraverso risorse di bilancio acquisite attraverso il contributo previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto – legge n. 73 del 25 maggio 2021;

**Ricordato** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% per cento;

**VISTO** l'art. 29 del vigente regolamento comunale del tributo il quale stabilisce per il versamento della tassa le seguente modalità:

«Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati... il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, o in unica soluzione entro .....la prima rata di scadenza del tributo»;

### Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

- l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 ha disposto che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate (n. 5/E del 18/01/2021). La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cosenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto, inoltre, per gli immobili posseduti in Italia da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia non residenti nel territorio dello Stato ma **nello Stato estero** che eroga la prestazione (art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020), la TARI, sulla base di idonea denuncia, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria/tributi;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b del Tuel;

**Ritenuto** di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del C.C. n. 12 del 30/7/2021;
- dei costi indicati nel piano finanziario approvato/validato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/7/2021, e che tali costi devono essere in ogni caso coperti integralmente con la TARI;

**Visto** i prospetti delle tariffe distinte per singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (**allegato A e B**) e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Proposta**, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali:

#### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021:

#### **A) Utenze domestiche**

Nella misura di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **B) utenze non domestiche**

Nella misura di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 10%;

- 3) **Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 tiene conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in virtù della conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019 consentita, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- 4) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;
- 5) **Di approvare ed applicare**, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie per fronteggiare l'emergenza Covid 19 per come stabilite nella presente deliberazione e specificatamente:
  - a) alle tipologie di attività di **utenze non domestiche** con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nel periodo di sospensioni o significative limitazioni obbligatorie delle attività o di forte calo o azzeramento della domanda di beni e servizi a motivo della limitazione allo spostamento delle persone (01 gennaio – 21 giugno), si applica alla **quota variabile della tariffa** una riduzione pari al:
    - 35% per le cat. ND N. 16 e 17 (ristoranti e bar) del DPR N. 158/1998;
    - 40% per le cat. ND N. 5 e 6 e 21 (alberghi e discoteche) del DPR N. 158/1998Restano esclusi da tale riduzione gli stabilimenti balneari che già godono della riduzione, prevista all'art. 23 del vigente regolamento comunale Tari, in ragione della validità temporale delle concessioni (1° giugno – 30 settembre);
  - b) alle **utenze non domestiche** non direttamente destinatarie di provvedimenti di sospensioni o limitazioni obbligatorie prolungate delle attività ma che hanno comunque subito una flessione nella domanda di beni e servizi o la difficoltà di aggiornare continuamente i protocolli di sicurezza, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive negli stessi periodi di cui alla lettera a), si applica alla **quota variabile della tariffa** una riduzione pari al:
    - 25% per le cat. ND N. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 20 del DPR N. 158/1998;
    - 15% per le cat. ND N. 7 e 8 del DPR N. 158/1998
- 6) **Di dare atto** che le informazioni necessarie per l'applicazione delle riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) saranno assunte, per quanto possibile, d'ufficio (banca dati SUAP, riscontri dell'ufficio di PM e UT ecc.). Nei soli casi di mancanza di dati e riscontri, per l'applicazione della riduzione, si richiederà di produrre apposita istanza, entro due mesi dall'approvazione delle tariffe Tari, che attesti e documenti l'effettiva riduzione dei rifiuti a seguito di riduzione sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza Covid;
- 7) **Di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli articoli da 19 a 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ai sensi dell'art 26 dello stesso regolamento dagli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
- 8) **Di dare atto** che le riduzioni per le utenze non domestiche, stabilite per fronteggiare l'emergenza Covid, saranno poste a carico del bilancio comunale e finanziate dal contributo previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto – legge n. 73 del 25 maggio 2021 appositamente previsto per il finanziamento delle predette riduzioni;

- 9) **Di dare atto** che tali riduzioni hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato.
- 10) **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) **Di dichiarare**, con votazione separata stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”** SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.


SANGINETO 22/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI  
DOTT.SSA ROMINA DE LUCA




## TARIFFARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO A

CATEGORIA	NUMERO COMPONENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
D01 - Domestica 1 occupante	Uno	0,6559	55,2806
D02 - Domestica 2 occupanti	Due	0,7696	128,988
D03 - Domestica 3 occupanti	Tre	0,8745	165,8417
D04 - Domestica 4 occupanti	Quattro	0,9445	202,6954
D05 - Domestica 5 occupanti	Cinque	0,9707	267,1893
D06 - Domestica 6 occupanti	Sei o più	0,962	313,2565




TARIFE TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - ALLEGATO B

CATEGORIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
N1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2285	0,502
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,4065	0,6594
3 - Stabilimenti balneari	0,4892	0,7933
4 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e locali deposito att. prod	0,2962	0,4796
N5 - Alberghi con ristorante	0,6958	1,1364
N6 - Alberghi senza ristorante	0,6338	1,0344
7 - Case di cura e riposo, strutture socio-assistenziali e simili	0,7234	1,1696
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,6752	1,0943
9 - Banche ed istituti di credito	0,301	0,6665
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev	0,7234	1,1772
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,875	2,8468
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchie	0,6338	1,0331
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,813	1,3226
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,4409	0,7117
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5581	0,9094
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,8168	6,2166
17 - Bar, caffè, Pasticceria	3,0176	4,9105
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,3927	0,6377
N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,1928	2,6661
N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,2342	0,3826
N21 - Discoteche, night club	0,9576	1,5548



**VERBALI  
DEL  
REVISORE UNICO**

*Dott. Rosario Masi*



Verbale n. 10/2021

**PARERE  
SU  
APPROVAZIONE  
TARIFFE (TARI) 2021  
E  
RIDUZIONI  
PER  
EMERGENZA COVID-19**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1955

1955

1955

Il sottoscritto **Dott. Rosario Masi**, in qualità di **Revisore Unico dei Conti**, nominato con Delibera di C.C. n. 23 del 30.11.2018, esecutiva dal 02/01/2019

**Vista ed esaminata** tutta la documentazione consegnata via mail, riguardante la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 e delle riduzioni per emergenza Covid-19";

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilari attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare l'art. 6, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terza parte rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Visti** il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, ambedue, in fase di approvazione da parte del consiglio comunale;

**Preso atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 tiene conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in virtù della conferma delle tariffe approvate per l'anno 2019 consentita, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Published weekly, except during the months of December and January, when it is published bi-weekly.

Subscription prices: Single copies, 15 cents; 12 issues, \$1.50; 24 issues, \$2.85; 52 issues, \$5.25. Advance payment is required. Payment in advance is required.

Advertising rates: Single copy, 15 cents; 12 issues, \$1.50; 24 issues, \$2.85; 52 issues, \$5.25. Advance payment is required. Payment in advance is required.

Copyright, 1950, by American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in Chicago, Ill., to American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1948.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in Chicago, Ill., to American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Copyright, 1950, by American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in Chicago, Ill., to American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1948.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes in Chicago, Ill., to American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610.

Preso atto delle tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche (all. A), per le utenze non domestiche (all. B) nonché, per il solo anno 2021, delle *riduzioni tariffarie* per fronteggiare l'emergenza Covid-19, poste a carico del bilancio comunale e finanziate dal contributo previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto – legge n. 73 del 25 maggio 2021 appositamente previsto per il finanziamento delle predette riduzioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore Unico,

**ESPRIME**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 e delle riduzioni per emergenza Covid-19".

Palermo, 24/07/2021.

Il Revisore Unico

*Dott. Rosario Masi*



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. ANTONIO MARINO

IL SINDACO

F.TO Avv. Michele GUARDIA

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO IN OFFICIO.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
BICE RUSSO



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 04/08/2021 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale, 04/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
BICE RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 30/07/2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
BICE RUSSO